



LOCONTE&PARTNERS

COVID-19: LA RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE CHE NON PRESERVA DAL CONTAGIO

15 Aprile 2020

Loconte&Partners
BARI - LONDRA - MILANO
NEW YORK - ROMA
PADOVA - REGGIO CALABRIA

Responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da covid-19: tra le tante problematiche che le imprese si trovano ad affrontare, prioritario è preservare i propri dipendenti dalle possibilità di contagio, pena il rischio di dover rispondere per i reati di lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) - aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche - qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di diffusione del virus, cagionando la malattia o la morte dei lavoratori.

Covid-19: la responsabilità penale del datore che non preserva dal contagio

Tra i molti fronti sui quali gli imprenditori sono chiamati a intervenire nell'ambito della gestione dell'emergenza covid-19, e così tutelarsi dal rischio di incorrere in contestazioni anche penali, uno dei principali è sicuramente quello rappresentato dal rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che ciascun datore di lavoro è tenuto ad adottare in base ai principi e agli obblighi rivenienti dalla Costituzione (art. 32), dal codice civile (art. 2087 c.c.) e, più nel dettaglio, dal Testo Unico sulla tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

In caso di contagio da coronavirus di un dipendente di una società, il datore di lavoro potrebbe infatti incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) - aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche - qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.

Ecco cosa è necessario sapere.

Quale la situazione attuale?

Per contenere il diffondersi del virus covid-19, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione di molte attività produttive industriali e commerciali, autorizzando la prosecuzione solo di quelle indicate in un apposito allegato. Ora, con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, si è dato l'avvio a una graduale e programmata riapertura di altri stabilimenti.

Quali le cautele da adottare per il contenimento del contagio?

Le realtà rimaste operative, così come le fabbriche che si accingono a ottenere il via libera per la ripresa, sono chiamate a contrastare la diffusione dell'epidemia e assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza. Fondamentale la pedissequa osservanza delle stringenti prescrizioni e cautele che il Protocollo sottoscritto il 14 marzo scorso dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio ha definito nel rispetto delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute. In particolare, il documento prevede che le attività possano continuare solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione, e indica particolari misure di contenimento quali la distanza interpersonale tra i lavoratori o l'adozione dei dispositivi di sicurezza.

Quali le garanzie e responsabilità assunte dal datore?

Ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve “adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, impedendo non solo i rischi correlati alla concreta mansione svolta, ma tutti quelli per la salute e la sicurezza. Sul datore incombe dunque una posizione di garanzia che nella attuale situazione assume connotati peculiari.

Infatti, nel contesto dell'emergenza da covid-19, è proprio il D.L. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19”, a individuare e definire il contagio sul lavoro come infortunio, prevedendo espressamente che “nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL”.

Quali le ripercussioni economiche?

La colpa specifica del datore potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del d.lgs. 81/08, quali l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente; di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché l'uso dei mezzi di protezione a loro disposizione; e ancora di informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni adottate.

La violazione dei suddetti doveri integra già di per sé, e quindi a prescindere dal contagio del lavoratore, plurime fattispecie contravvenzionali punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda, con la conseguenza di ripercussioni economiche consistenti.

Quali le conseguenze penali nel caso di contagio?

Inoltre, in caso di contagio da covid-19 di un dipendente, da cui ne derivi la malattia o addirittura la morte, il datore di lavoro potrebbe incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.), aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, con pene che nel caso di decesso del lavoratore toccano i 7 anni di reclusione.

Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.

Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.

